



COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI

Provincia di Asti

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.39 del 21 dicembre 2005 e successive integrazioni con
D.C.C. n.ro 29 del 27/9/2010, n.ro 31 del 26/7/2012 e n.ro
7 del 5/3/2013.**

INDICE

CAPO I.....	3
GENERALITÀ	3
<i>ART. 1 - Ambiti di applicazione.....</i>	3
<i>ART. 2 – Organi del servizio di polizia rurale e strumenti operativi</i>	3
CAPO II.....	4
LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE.....	4
<i>Art. 3 :Difesa contro le malattie delle piante e danni da deriva.....</i>	4
<i>ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante.....</i>	4
<i>Art. 5 - Residui di coltivazione</i>	5
<i>Art. 6 – Terreni ingerbiditi e vigneti incolti</i>	5
CAPO III.....	6
COSTRUZIONI RURALI	6
<i>Art. 7: Costruzione dei fabbricati rurali.....</i>	6
<i>ART.8 - Igiene negli insediamenti rurali.....</i>	6
CAPO IV	7
GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE.....	7
<i>ART.9 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini</i>	7
<i>ART. 10 - Il libero deflusso delle acque</i>	7
<i>ART. 11 - Distanze per fossi e canali.....</i>	8
<i>ART. 12 - Prelievo di acque correnti e da pozzi</i>	8
<i>ART. 13 - Irrigazione.....</i>	8
CAPO V	9
ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI	9
<i>ART. 14 - Distanze per alberi e siepi</i>	9
<i>ART. 15 - Rami protesi, radici e siepi</i>	11
CAPO VI.....	13
IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI.....	13
E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE	13
<i>ART. 16 - Stalle</i>	13
<i>ART. 17 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti</i>	13
<i>ART. 18 – Detenzione di animali ad uso d'affezione e da cortile</i>	13
CAPO VII	16
ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA	16
<i>ART. 19 – Pascolo degli animali</i>	16
<i>ART. 20 – Attività di pascolo itinerante.....</i>	16
<i>ART. 21 – Esercizio di caccia e pesca.....</i>	16
CAPO VIII	17
RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA.....	17
<i>ART. 22 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in</i> <i>centro urbano</i>	17
a) <i>Colture agrarie, allevamenti e aree verdi</i>	17
b) <i>Brucciatura di stoppie, erbe e simili.....</i>	17
c) <i>Trattamenti con prodotti chimici.....</i>	17
d) <i>Trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei</i>	18
e) <i>Uso di esche avvelenate</i>	18
f) <i>Arature, fresature e lavorazioni in genere</i>	18
g) <i>Emissione di odori molesti.....</i>	18
h) <i>Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo</i>	18
i) <i>Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi.....</i>	19
l) <i>Utilizzazione di inerti</i>	19
m) <i>Degrado ambientale generale</i>	20
n) <i>Atti vietati sulle strade</i>	20
CAPO IX.....	19
DISPOSIZIONI GENERALI	19
<i>ART. 23 – Allegati</i>	19
<i>ART. 24 - Entrata in vigore</i>	19
ALLEGATO I - Procedure Amministrative e Sanzioni.....	20

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 1 - Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio Comunale regolamentando in particolare le attività e le azioni di natura rurale.

Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali e degli usi vigenti.

ART. 2 – Organi del servizio di polizia rurale e strumenti operativi

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi della Polizia Municipale e con l'apporto, per ambiti di competenza, dell'A.R.P.A. provinciale, della Provincia, della A.S.L. – S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del settore regionale, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti nella materia concernente la sanità, l'igiene e la sicurezza pubblica per quanto previsto dal presente regolamento.

CAPO II

LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

Art. 3 :Difesa contro le malattie delle piante e danni da deriva

Allo scopo di difesa contro malattie delle piante e in particolare contro la “flavescenza dorata” in attuazione dell’Asse Prioritario I – Misura U dal Titolo “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione, del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006, che si intende recepito integralmente, viene stabilito quanto segue:

1. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità Comunale, d’intesa con i competenti uffici provinciali per l’agricoltura e con l’osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi , dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.
2. E’ fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all’azienda, di denunciare all’Autorità Comunale, al competente servizio Regionale e Provinciale per l’Agricoltura o all’Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti, che appaiano diffusibili o pericolosi , nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all’uopo indicati.
3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all’azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all’infestazione , senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

Nell’eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l’indennizzo al responsabile del danneggiamento in base alle norme vigenti.

ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

a) Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso dei certificato di idoneità igienica e comunque soddisfare i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

b) Trattamenti fito-sanitari

L’uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Andrea), deve

essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

Art. 5 - Residui di coltivazione

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Mais, i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 6 – Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

In caso di terreni ingerbiditi i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia libera da vegetazione spontanea di almeno 5,00 metri dalle proprietà coltivate. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita a cura del Comune, che poi si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi ingerbiditi.

E' fatto obbligo ai proprietari di estirpare i vigneti incolti, che non essendo trattati sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Muffa grigia, Flavescenza Dorata, Black Rot, Metcalfa Pruinosa, etc.). L'amministrazione sarà tenuta a far rispettare le disposizioni in materia di prevenzione e lotta alle malattie delle piante secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

CAPO III

COSTRUZIONI RURALI

Art. 7: Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme vigenti in materia urbanistico/edilizia ed igienico/sanitaria e quelle previste dal Piano Regolatore e dal regolamento edilizio.

ART.8 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

- a) Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti.
- b) Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli, si devono gestire tramite l'installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate, oppure ancora si possono utilizzare altri sistemi ammessi dalla normativa vigente.
E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò é possibile solo quando le acque rispettino i limiti previsti dalle normative vigenti.
- c) In caso di stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime, dovranno essere previsti spazi attrezzati ed opportunamente schermati con siepi ed alberature.

CAPO IV

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART.9 - Acque piovane defluenti da fabbricati e da proprietà private

Tutti i fabbricati devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddock di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

Qualora le acque defluenti da proprietà private trasportino su strade o su proprietà comunali terreno, ghiaia, fango o detriti di varia natura, il privato sarà tenuto a provvedere al più presto, a propria cura e spese, alla rimozione dei suddetti materiali.

In caso il privato non provveda con solerzia alla rimozione, potrà provvedere il Comune, sanzionando il comportamento del privato ed addebitando le spese sostenute per la rimozione dei detriti.

ART. 10 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al proprietario del fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza, anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai sia su fossi pubblici che privati, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.

Per i fossi privati di scolo nei quali é stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

ART. 11 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso. Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 12 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di altri casi devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche.

Lo scavo di pozzi é concesso, previa richiesta di autorizzazione agli enti competenti [Comune, Provincia, ecc...].

ART. 13 - Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che l'acqua non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

- E' comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.
- Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

CAPO V

ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 14 - Distanze per alberi e siepi

a) Distanze da strade

Le distanze di alberi e siepi da strade provinciali, comunali, o vicinali soggette a pubblico passaggio, sono così stabilite:

- **Chi vuole piantare essenze di alto fusto, ovvero “quelle il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, i pini, le querce, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili” (art. 892 comma 1 del Codice Civile) in terreni confinanti con strade provinciali, comunali, o vicinali soggette a pubblico passaggio, deve osservare la distanza minima di mt. 12,00 dal bordo esterno della banchina stradale;**
- **Nel caso di zone identificate nel vigente PRGC come boscate, la distanza dal bordo esterno della banchina stradale per i piantamenti di essenze di alto fusto, come sopra definite, può essere ridotta a mt. 6,00;**
- **Per piante da frutto di altezza superiore a metri 2,50 ma non di alto fusto, la distanza dal bordo esterno della banchina stradale è prescritta in mt. 6,00;**
- **Per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo, la distanza dal bordo esterno della banchina stradale è prevista in mt. 3,00;**

I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata dovranno essere piantati ad una distanza minima di mt. 1,50 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa sarà parimenti a mt. 1,50.

Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di mt. 3,00. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di mt. 3,00 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata dovrà essere di mt. 5,00.

Tali distanze, potranno su istanza motivata, essere derogabili fino al limite minimo di mt. 2,50 previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'impianto di piantagioni a confine stradale è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune.

Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze stabilite dal presente Regolamento, dal codice civile e dal vigente codice della strada.

b) Distanze da confini di terzi

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi, sono così stabilite :

- 1) La distanza minima dai confini che i privati devono rispettare per la messa a dimora di alberi ad alto fusto (tronco superiore a mt3 di altezza) in terreni agricoli coltivati è stabilita in mt 12,00 dal confine;
- 2) A tutela della sicurezza degli abitati, per le nuove piantumazioni di piante di alto fusto da effettuarsi in prossimità di fabbricati ad uso abitativo siti in qualsiasi parte del territorio comunale, valgono le seguenti norme:
in caso di impianti "a pieno campo", oltre alle distanze previsto al punto precedente dai confini, dovrà essere rispettata una distanza di mt 15,00 dai confini di aree edificate o edificabili ed in ogni caso una distanza dai muri esterni dei fabbricati ad uso abitativo non inferiore a mt 20,00;

E' da evitare la piantumazione di abeti, essenza non tipica del luogo e con scarso apparato radicale; in caso di piantumazione si dovrà comunque tenere una distanza minima dai fabbricati non inferiore a mt. 30,00.

Per viti , arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo, la distanza dal confine è prevista in mt. 1,00; per piante da frutto di altezza superiore a metri 2,50 ma non di alto fusto, la distanza dal confine è prescritta in mt. 3,00

In tutti i suesposti casi sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal codice civile.

Le norme in materia di distanza dettate nei commi precedenti non si applicano ad alberi, arbusti, siepi, ecc.. già a dimora alla data di adozione della delibera di approvazione del presente Regolamento.

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione [giardini,orti] non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente articolo ,ma ricade nelle disposizioni del codice civile.

Per la messa a dimora, su aree edificate, di alberi ornamentali superiori a mt.3,00 di altezza (riferita al tronco), dovrà essere rispettata la distanza minima di mt. 6,00 dai confini delle altre proprietà.

In tutti i suesposti casi sono fatti salvi diversi accordi tra confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal codice civile.

3) Distanze che devono mantenere i boschi esistenti o di nuova piantumazione:

a Per i boschi esistenti con alberi superiori a mt. 3,00 di altezza (riferita al tronco), confinanti con terreni agricoli coltivati, dovrà essere rispettata la distanza minima di mt.6,00 rispettando in ogni caso la regola del ribaltamento dei confini.

b Per i boschi di nuova piantumazione confinanti con terreni agricoli coltivati, per la messa a dimora di alberi superiori a mt. 3,00 di altezza (riferita al tronco), dovrà essere rispettata La distanza minima di mt. 12,00 rispettando in ogni caso la regola del ribaltamento dai confini.

c Per i boschi di nuova piantumazione confinanti con aree edificate o edificabili, per la messa a dimora di alberi superiori a mt. 3,00 di altezza (riferita al tronco), dovrà essere rispettata la distanza minima di mt. 15,00,rispettando in ogni caso la regola del ribaltamento dai confini ed in ogni caso garantendo una distanza minima di mt. 20,00 dai muri esterni dei fabbricati ad uso abitativo.

c) Distanze da corsi d'acqua

A tutela della sicurezza dei corsi d'acqua valgono, per qualsiasi tipo di essenza da mettere a dimora, le seguenti norme:

- al fine di consentire operazioni di pulitura meccanizzata delle sponde e degli alvei, per tutti gli altri rii, bealere o corsi d'acqua, la distanza minima per nuovi piantamenti dovrà essere di m.5.00 dal ciglio della sponda più vicina.

Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo rive e lungo i fossi di scolo delle acque(c.d. fascia tampone), devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze stabilite dal codice civile e dal vigente codice della strada.

I proprietari dei fondi confinanti con i rii sono tenuti alla salvaguardia delle sponde mediante una regolare manutenzione della fascia tampone inerbita o arboreo-arbustiva, al fine di migliorare lo stato qualitativo dei corsi d'acqua e garantire il corretto deflusso delle acque. E' inoltre vietato l'utilizzo di concimi organici ad una distanza di mt.5,00 dalla fascia tampone.

Nel caso di inosservanza dei predetti obblighi il Sindaco ha la potestà di emanare debita ordinanza; nel caso di inottemperanza della stessa, entro 30 gg della emanazione, il Comune potrà intervenire d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese sugli interessati.

ART. 15 - Rami protesi, radici e siepi

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della strada) nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale. Le siepi in prossimità di curve o incroci stradali pericolosi dovranno essere ridotte all'altezza di 100 cm dal piano stradale, in modo da non precludere la visibilità veicolare.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

I proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali sono tenuti a provvedere alla pulizia delle sponde dei fossi, delle rive e delle scarpate e delle aree private, adibite a pubblico transito, antistanti la loro proprietà.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e di viabilità lo

richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale .

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

CAPO VI

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

ART. 16 - Stalle

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti dal PRG vigente, sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia statale che regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i «normali livelli di tollerabilità» riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili,
- odori ed emissioni olfattive moleste,
- eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e vasche di stoccaggio dei liquami.

E' obbligatorio realizzare una concimaia qualora si raggiunga il numero di due capi adulti allevati; le concimaie devono essere realizzate secondo quanto disposto dai Regolamenti Regionali n.10/R e n. 12/R a dal vigente PRG.

Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della Normativa vigente.

Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle Leggi vigenti in merito.

I silos a trincea o a platea per il contenimento del mais ceroso, devono sottostare alle stesse norme urbanistiche e igienico sanitarie delle concimaie.

ART. 17 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti, o sospettati di esserlo, da malattie infettive o diffuse, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di tali malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L..

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

ART. 18 – Detenzione di animali ad uso d'affezione e da cortile

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina.

Si fa riferimento in particolare a:

- tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi ;
- rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri;
- i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, specie bambini, devono essere tenuti a guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando l'animale sia di taglia grande. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi che possano creare disagi a persone terze, e cioè in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 18 bis : Obblighi a carico del proprietario o detentore del cane

1. 1. Chiunque possiede, detiene, a qualsiasi titolo, un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente

della sua registrazione ed identificazione, mediante apposito microchip, conforme alle vigenti

disposizione legislative.

2. 2. Entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della cessione dei cani, i

proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, debbono assolvere agli obblighi di identificazione tramite

microchip di cui al comma precedente, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

3. 3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno l'onere di verificare la costante leggibilità e

decifrabilità del tatuaggio che fosse stato impresso sul cane ai fini della sua identificazione. Nel caso

in cui predetto tatuaggio risultasse illeggibile o indecifrabile sarà cura del proprietario o del detentore, a qualsiasi titolo, provvedere ad una nuova identificazione dell'animale mediante

l'applicazione del microchip.

4. 4. I proprietari dei cani, anche per mezzo dei detentori, devono segnalare al servizio veterinario

della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli

stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

5. 5. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale

detentore, entro tre giorni al Comando della Polizia Locale competente per il comune nel quale era detenuto l'animale.

SANZIONI

6. 6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 21bis commi 1, 2, 3, 4, 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 232,00.

Art. 18 ter: Salute e benessere del cane

1. Il proprietario o il detentore, a qualsiasi titolo, di un cane ne assicura la custodia ed ha l'onere di adottare tutte le misure idonee per evitarne la fuga. ; inoltre è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

2. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un cane è responsabile della sua salute e deve provvedere affinché lo stesso viva in un ambiente decoroso;

3. Ai fini dei principi esposti al comma precedente, il detentore ha l'onere di:

a) garantire al cane la costante possibilità di abbeverarsi, nonché, avuto riguardo di eventuali

peculiarità inerenti la razza, di usufruire di una corretta alimentazione, almeno con cadenza

quotidiana, in relazione alle modalità di somministrazione, alla quantità ad alla natura del cibo somministrato;

b) garantire all'animale tutte le cure sanitarie che si rendessero necessarie;

c) garantire la più ampia possibilità di movimento dell'animale. Nel caso che, per particolari esigenze, il cane dovesse essere detenuto mediante catena, all'animale dovrà comunque essere quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e la catena dovrà essere mobile, dotata di anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

d) garantire uno spazio minimo di otto metri quadrati per capo adulto, nel caso i cani dovessero essere detenuti in spazi delimitati, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali

di ricovero devono essere aperti sull'esterno ai fini della loro idonea areazione ed illuminazione. Nel caso i cani siano detenuti all'aperto, devono disporre di un ricovero ben coibentato ed impermeabilizzato, in grado di fornire protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli;

e) provvedere affinché lo spazio occupato dai cani sia sempre in buone condizioni igieniche e ripulito dagli escrementi.

SANZIONI

4.L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 18 ter commi 1,2,3, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 77,00.

CAPO VII

ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 19 – Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione comunale.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

ART. 20 – Attività di pascolo itinerante

E' vietata su tutto il territorio comunale l'attività di pascolo itinerante su fondi privati e pubblici, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 19, in modo particolare nelle zone di ripopolamento faunistico e nelle oasi naturali. I trasgressori verranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 258,23 ad un massimo di €2582,30 oltre al pagamento dei danni arrecati alle colture ed ai fondi.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda ad eventuali ordinanze sindacali, nonché alle normative regionali, nazionali ed europee.

ART. 21 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

CAPO VIII

RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 22 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

a) Colture agrarie, allevamenti e aree verdi

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi non potranno superare l'altezza di 250 cm e dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà.

Nel caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

b) Bruciatura di stoppie, erbe e simili

Fatta salva l'osservanza di leggi e regolamenti in zona extraurbana nel bruciare stoppie, erbe e simili, legname derivato da potature particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose. Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria e sempre sotto stretta sorveglianza finché ci sono delle fiamme attive.

c) Trattamenti con prodotti chimici

L'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque

superficiali;

- non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

d) Trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere autorizzato caso per caso ed in base a specifiche esigenze, su istruzione tecnica della S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'A.S.L. competente.

e) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e in casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

f) Arature, fresature e lavorazioni in genere

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura, fresatura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura dovrà essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo alla strada rimanga aperto, fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente. Qualora il fosso stradale non di uso pubblico per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinarlo immediatamente. Qualora ciò non avvenga il Comune ha facoltà di eseguire l'opera con i propri mezzi addebitandone i costi al proprietario frontista dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento.

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodereale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

g) Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

h) Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e fanghi di depurazione dovranno attenersi alle Normative vigenti in materia.

Sulle modalità e sugli orari di spargimento si fissa quanto segue:

1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al Regolamento

approvato con DPGR 29 ottobre 2007 n. 10/R nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:

a) dal 15 novembre al 15 febbraio per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto dal 1° novembre al 28 febbraio;

b) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue:

- dal 15 novembre al 15 febbraio nel caso di terreni con prati avvicendati cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con colture di copertura;
- dal 15 ottobre al 15 febbraio nel caso di terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al numero 1).

2. Nei restanti periodi è consentita l' utilizzazione agronomica di cui al comma 1 dalle ore 22

alle ore 10 del giorno successivo; gli orari potranno essere modificati con ordinanza sindacale. La

distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati, che non portino alla formazione di aerosol troppo fini, ed il materiale dovrà essere interrato subito e comunque entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili, al fine di impedire la diffusione di odori molesti.

3. Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel

raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interrimento degli effluenti zootecnici (liquami e letami).

4. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimento dei liquami zootecnici. In ogni caso l'applicazione dei liquami deva avvenire non su tutta la superficie del terreno, ma solo in strisce (spandimento in bande).

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa Statale e Regionale in materia.

i) Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

l) Utilizzazione di inerti

Il materiale di scarto di attività agronomiche (tutoli, graspi ecc.) può essere utilizzato nel ciclo colturale produttivo mentre il materiale proveniente da spianamenti scavi ecc. può essere utilizzato per le sistemazioni agrarie previa autorizzazione .

Si ricorda che per sistemazioni agrarie si devono intendere i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno del fondo, mentre per miglioramento fondiario si intendono i

movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria che comportano l'utilizzo di materiale di risulta proveniente da altri fondi diversi, nella misura non superiore al limite di 2.500 metri cubi per ettaro.

E' da considerarsi attività di cava, l'attività di movimento terra non ricompresa nelle fattispecie del comma precedente.

In alternativa alla predetta utilizzazione il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

m) Degradato ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni in completo abbandono, che può determinare la proliferazione di malerbe dannose, il propagarsi di insetti nocivi e causare incendi.

n) Atti vietati sulle strade

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- Il percorso con trattrici cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale,
- imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

CAPO IX DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 23 – Allegati

Costituiscono parte integrante del Regolamento:

- Allegato 1 - Procedure Amministrative e Sanzioni

ART. 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione ed abroga tutti i Regolamenti riguardanti le materie contemplate nel Regolamento stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il codice civile e ogni altra norma legislativa regolamentare in materia.

ALLEGATO I

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

CAPO I

1 – Accertamento delle violazioni

Le violazioni al Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale e componenti degli Uffici Tecnici (Responsabili, addetti alla manutenzione, cantoniere, ecc.)

2 – Ordinanza Sindacale

A seguito del verbale di accertamento, il Sindaco o il Responsabile del Servizio, possono emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e manufatti danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

3 – Inadempienze

Il mancato rispetto della Ordinanza entro i termini prescritti, determina la possibilità di un intervento diretto della Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di Ditte specializzate i cui costi saranno a carico dell'inadempiente con cartella esattoriale, fatto salvo l'inoltro del provvedimento alla Autorità Giudiziaria per le conseguenti determinazioni (art. 650 Codice Penale).

CAPO II

Relativamente **all'Art. 3 – Difesa contro i parassiti delle piante**, l'Amministrazione Comunale, dopo aver accertato la presenza dei parassiti, emetterà Ordinanza di lotta indicandone anche le modalità operative.

Per gli inadempienti ed i ritardatari, ed in mancanza di interventi di Organismi superiori (Provincia, Ispettorato per l'Agricoltura, ecc.) la sorveglianza sulle operazioni e l'esecuzione della lotta potranno essere eseguite dall'Amministrazione, con spese a carico degli inadempienti.

Relativamente **all'Art. 4 punto a) – Vendita di piante e sementi**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore, accertata la mancanza di certificazione, obbliga l'intestatario di licenza a ritirare la merce dal banco vendita.

La violazione al presente articolo è soggetta ad una sanzione da € 50,00 a € 200,00, la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente **all'Art. 4 punto b) – Trattamenti fito-sanitari**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore, rilevata la mancanza di patentino dell'operatore, dovrà trasmettere gli atti di indagine alla Procura della Repubblica.

CAPO III

Relativamente **all'Art. 8 – Igiene negli insediamenti rurali**, accertata la violazione, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminare, con opere o azioni di miglioramento della gestione, le cause di origine del danno.

Si dovrà, in ogni caso, verificare se le violazioni sono oggetto di procedura penale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e se le violazioni hanno provocato danni ambientali da quantificare.

Se non si riscontrano danni ambientali, la violazione viene comminata in sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 600,00 la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore in ottemperanza al Decreto Legislativo 22/97 e s.m.i..

Ove possibile, e nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause di danno, addebitando successivamente i costi dell'intervento all'intestatario.

CAPO IV

Relativamente **all'Art. 9 – Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**, valgono le procedure sanzionatorie indicate per l'Art. 8.

In caso di terreno, ghiaia, fango o detriti di varia natura trasportati dalle acque defluenti da proprietà private su strade o su proprietà comunali, il comune potrà applicare una sanzione amministrativa di importo variabile da € 100,00 a € 300,00 la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente **all'Art. 10 – Il libero deflusso delle acque, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione delle cause del danno , e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.**

Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno e all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.

Per questa violazione verrà applicata una Sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 300,00, la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente **all'Art. 11 – Distanze per fossi e canali**, premesso che generalmente si tratta di rapporti conflittuali tra privati, il contenzioso deve essere risolto dal Giudice di Pace o dal Giudice Ordinario.

L'Amministrazione dovrà accertare che la violazione non abbia arrecato danni al territorio e alle strutture pubbliche; nel qual caso si ricade nella procedura sanzionatoria prevista per l'Art. 8.

Relativamente **all'Art. 12 – Prelievo di acque correnti e da pozzi**, il Comune, qualora abbia accertato la violazione, dovrà informare gli Organismi di competenza .

Per quanto riguarda la competenza Comunale si ricade nella procedura sanzionatoria previste per l'art. 8.

Relativamente **all'Art. 13 – Irrigazione**, le violazioni di competenza del Servizio di Polizia Rurale vengono sanzionate per un importo da € 50,00 a € 200,00, la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

CAPO V

Relativamente **all'Art. 14 – Distanze per alberi e siepi**, la violazione accertata avvia le seguenti procedure:

1. verificare se la violazione interessa altri Organismi e, in caso affermativo, trasmetterne gli atti;
2. una eventuale Ordinanza di ripristino;
3. una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Per **l'Art. 15 – Rami protesi, radici e siepi** valgono le stesse procedure sanzionatorie previste per l'Art. 14.

CAPO VI

Relativamente **all'Art. 16 – Stalle**, l'accertamento di violazione comporta:

- la verifica urbanistica con la procedura indicata per l'Art. 5;
- la valutazione di tollerabilità per odori e proliferazione di insetti molesti. Per la valutazione della tollerabilità si adotta possibilmente il principio dell'apprezzamento discrezionale, senza ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 Agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale, I^a Sezione);
- eventuale Ordinanza di adozione di accorgimenti tecnici atti a ridurre le cause di danno;
- una Sanzione Amministrativa da € 100,00 a € 300,00 la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente **all'Art. 17 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, l'accertamento della presenza della malattia da parte della Polizia Municipale e/o Veterinaria comporta l'immediata comunicazione alla Autorità Sanitaria che gestirà il caso.

Relativamente **all'Art. 18 – Detenzione di animali d'affezione e da cortile**, la violazione di uno degli adempimenti citati nell'Articolo comporta la notifica al proprietario di apposita ordinanza atta all'eliminazione della cause oggetto di violazione.

L'inadempienza della ordinanza prevede una sanzione Amministrativa da € 50,00 a € 250,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo,

secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

E' previsto, nel caso di ulteriore inadempienza, l'intervento della Autorità Sanitaria e l'allontanamento temporaneo degli animali con spese a carico del proprietario.

CAPO VII

Relativamente **all'Art. 19 – Pascolo degli animali**, la violazione per pascolo abusivo in terreni demaniali è quantificata da € 50,00 a € 250,00, oppure da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente **all'Art. 20 – Transumanza**, il mancato rispetto di una delle norme indicate comporta una Sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 100,00 oppure da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente **all'Art. 21 – Esercizio di caccia e pesca**, valgono le procedure e le sanzioni previste dalle vigenti Leggi Statali e Regionali.

CAPO VIII

Relativamente **all'Art. 22 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano**, dopo aver accertata la violazione, la Polizia Municipale o altro organo accertatore provvederà:

- per violazioni che ricadono in procedure penali, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno e alla emissione di Ordinanza, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;

A comminare al trasgressore una sanzione articolata nel modo seguente:

punto a) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 200,00

punto b) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 150,00

punto c) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 200,00

punto d) la sanzione sarà determinata dalla Normativa Vigente

punto e) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 150,00

punto f) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 300,00

punto g) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 200,00

punto h) sanzione amministrativa variabile da € 150,00 a € 1.500,00

punto i) sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 150,00

punto l) la sanzione sarà determinata dalla Normativa Vigente

punto m) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 200,00

punto n) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 300,00

Per tutti i punti elencati la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.